Spett.le

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

va@pec.mite.gov.it

## COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [CUP: 9833] Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19,99 MW, da realizzare in agro del Comune di Forenza (PZ), in località "Tùfaroli", e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202202741.

Proponente: Emmeuno Solar S.r.l.

Controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate dalla società Aren Green S.r.l. con nota prot. 71/2024/UT/PA del 17/04/2024.

La scrivente Emmeuno Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rassegna con la presente le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società Aren Green S.r.l. (con nota prot. 71/2024/UT/PA del 17/04/2024) in relazione al progetto agrivoltaico specificato in oggetto.

\* \* \*

Preliminarmente si evidenzia che le osservazioni presentate dalla predetta società sono tardive e come tali inammissibili, atteso lo sforamento dei termini stabiliti all'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006: in particolare, il portale web "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" del MASE fissava la data utile per il deposito delle osservazioni al 10 aprile 2024 e non già -come invece fatto da Aren Green S.r.l.- al 18 aprile 2024.

Dette osservazioni, pertanto, non trovano residenza alcuna nel presente procedimento, che potrebbe proseguire senza necessità alcuna che la scrivente controdeduca e che l'Amministrazione le valuti.

Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Spett.le MASE dovesse esaminare le stesse, si rappresenta quanto segue.

\* \* \*

Per comodità espositiva, si reputa utile replicare punto per punto ai rilievi formulati dalla suddetta società Aren Green S.r.l.

## 1) Anteriorità della procedibilità dell'istanza presentata dalla Aren Green S.r.l.

A riguardo, la società Aren Green S.r.l. ha messo in risalto come l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al proprio progetto eolico sia stata dichiarata procedibile in data 2 febbraio 2024 quindi circa un mese prima di quella relativa al progetto agrivoltaico della scrivente società (la cui procedibilità è invece intervenuta in data 11 marzo 2024), come se ciò conferisse una sorta di priorità o di criterio preferenziale a proprio favore.

Tale affermazione appare tanto erronea in diritto quanto risibile dal punto di vista meramente fattuale.

Dal punto di vista fattuale, la distanza temporale tra le due date di procedibilità è molto ridotta e, dunque, non si può sostenere che i due procedimenti si trovino in uno stato di avanzamento tanto diverso l'uno dall'altro.

Rileva, invece, la circostanza che l'iniziativa della scrivente versi in uno stadio di sviluppo oggettivamente più avanzato essendo stata già acquisita la disponibilità delle aree interessate dal progetto agrovoltaico (mediante la sottoscrizione dei relativi contratti preliminari) a fronte dell'assenza, allo stato, di alcun diritto immobiliare sulle aree interessate dal progetto eolico per le quali dovrà essere attivato, sempre che ne ricorrano i presupposti, il procedimento di esproprio con l'alea e l'incertezza di durata che lo caratterizza.

Ad ogni modo, dal punto di vista legale, è palese il fraintendimento della disposizione di cui al punto 14.3 del D.M. 10 settembre 2010, secondo la quale "Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento"; detta disposizione costituisce una norma procedurale, volta a guidare le amministrazioni procedenti nelle attività di loro competenza, indicando le tempistiche di avvio delle istruttorie.

In tal senso, il criterio cronologico costituisce una mera regola procedurale, ma non stabilisce un parametro di valutazione prioritaria e/o preferenziale tra le varie istanze autorizzative.

Ciò del resto è quanto chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 "non fissano alcun criterio di priorità cronologica basato sulla datazione dell'istanza", cosicché non potrebbe riconoscersi, per ciò solo, alcuna priorità cronologica alla domanda presentata per prima rispetto ad altre nell'ambito di qualsivoglia procedura autorizzativa, tale da giustificarne l'accoglimento a scapito degli interessi di eventuali società controinteressate (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, ordinanza n. 249 del 28 giugno 2023).

In senso conforme, è stato altresì affermato che: "L'art. 14.3. delle "Linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti" si limita a disporre che "il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia". La previsione normativa dianzi citata, dunque, nel disciplinare unicamente le modalità di avvio del procedimento, afferma semplicemente che l'esame delle domande via via pervenute deve avvenire secondo l'ordine cronologico della loro presentazione,

senza porre tuttavia espresse limitazioni all'avvio e/o, comunque, alla procedibilità di alcuna istanza in base alla sua "anzianità" di protocollo.

La previsione delle Linee Guida si limita a stabilire le modalità di avvio dei procedimenti, sulla base delle domande presentate dai privati, fissando il criterio "dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione", senza quindi spingersi affatto a legittimare il mancato esercizio del potere amministrativo (ossia un arresto procedimentale a priori) a detrimento dell'istanza cronologicamente successiva, fino al definitivo esame di quelle protocollate in precedenza" (TAR Molise, n. 272/2022; in senso conforme n. 430/2022).

In ragione di quanto sopra, è dunque chiaro come la circostanza di che trattasi non abbia alcun valore ai fini dello svolgimento dell'istruttoria né tantomeno possa avere effetto preclusivo in danno della scrivente.

## 2) Interferenze fra le due iniziative

Nel seguito delle osservazioni procedimentali prodotte dalla Aree Green S.r.l., si fa inoltre osservare, che l'impianto FOTOVOLTAICO presentato dalla Emmeuno interferisce con la pista e la piazzola dell'aerogeneratore TU2 dell'impianto presentato dalla Aren Green S.r.l. A seguire, viene inoltre evidenziato come l'impianto eolico di 60MW presentato dalla Aren Green S.r.l. occupi molto meno suolo rispetto all'impianto presentato dalla Emmeuno (nello specifico, una superficie di solo ~11ha per l'impianto eolico contro i ~27ha dell'impianto presentato dalla Emmeuno), asserendo che "Questa occupazione di suolo, oltretutto, risulta puntuale per quanto concerne l'eolico AREN, determinando un minore impatto sul paesaggio circostante".

A tal proposito, la scrivente, intende porre l'attenzione su un particolare di non poco conto, ovvero che il progetto presentato al MASE da parte della medesima scrivente non è un impianto fotovoltaico, come più volte affermato dalla AREN, ma bensì un progetto **AGRIVOLTAICO** elaborato in conformità ai criteri dettati dalle Linee Guida del MISE pubblicate nel giugno 2022.

Infatti, come è possibile leggere nella "Relazione Agronomica e di Mitigazione e Miglioramento Ambientale" allegata al progetto:

"Sono state previste quattro tipologie di interventi aventi lo scopo di mitigare l'inserimento dell'impianto sul territorio, valorizzando allo stesso tempo le potenzialità economico – produttive legate alle caratteristiche agro-silvo-pastorali dell'area. Gli interventi previsti possono essere così schematizzati:

- realizzazione di un prato stabile all'interno della recinzione, che occupa tutta l'area, compresa la superficie d'incidenza dei tracker;
- realizzazione di una fascia di vegetazione, perimetrale all'impianto, costituita da arbusti di specie differenti per portamento
  e cromatismo, in modo da creare una fascia quanto più possibile naturale;
- realizzazione di un oliveto, esterno alla recinzione, in un'area compresa nella superficie totale dell'impianto;
- realizzazione di un allevamento di api, grazie alla scelta di specie mellifere sia per la realizzazione del prato, sia per la fascia arbustiva.




Figura 1 – Area di progetto con indicazione degli interventi agronomici e posizionamento dei moduli fotovoltaici.

Sia l'area d'incidenza dei pannelli fotovoltaici che la restante superficie di pertinenza al progetto, per un totale di circa 20,98 ettari, al netto quindi dell'area destinate alla pista e le aree di sedime delle cabine di campo e di raccolta, saranno utilizzate per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale di carattere agrario. La messa a coltura di prato permanente è tecnica agronomica di riconosciuta efficacia circa gli effetti sul miglioramento della fertilità e stabilità del suolo.




Figura 2. – Area di incidenza massima del modulo fotovoltaico raggiunta in posizione orizzontale.

Le specie previste per l'edificazione del prato permanente polifita di leguminose sono:

- Erba medica (Medicago sativa L.);
- Sulla (Hedysarum coronarium L.);
- Trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.).

Aggiuntivamente sono previste delle opere di compensazione ambientale con il fine di creare ambienti idonei per favorire lo sviluppo della biodiversità creando delle vere e proprie fasce ecologiche che consentono soprattutto di supportare l'entomofauna. In particolare è prevista la realizzazione di una siepe a ridosso della recinzione e di un oliveto intensivo per la rimanente area di pertinenza. Così facendo si raggiungerebbe l'obiettivo, nel giro di 3-4 anni, di creare una barriera verde fitta e diversificata anche nelle tonalità di colori.

Per aumentare il valore naturalistico e la resilienza dell'area si prevede la realizzazione di una siepe mista, la cui finalità è climaticoambientali (assorbimento CO<sub>2</sub>), protettiva (difesa idrogeologica) e paesaggistica. Inoltre, le specie vegetali individuate, hanno un forte impatto sulla fauna dell'area in quanto rappresentano delle importanti fonti di cibo e di riparo.

Al fine di garantire un quadro visivo quanto più possibile realistico e naturale, in fase di realizzazione gli arbusti saranno collocati in modo irregolare alternando le specie in base alle caratteristiche specifiche quali lo sviluppo, il portamento e il cromatismo.

A titolo di esempio si riportano, nelle figure seguenti, gli stralci della planimetria e della sezione.




figura 3 Stralcio planimetria siepe




figura 4 Stralcio sezione siepe

Nella seguente figura si riporta l'immagine schematica di una siepe costituita da 5 essenze: ginestra, prugnolo, fillirea, corbezzolo e biancospino.




figura 5 Stralcio sezione e planimetria siepe

Infine verrà realizzato un nuovo impianto di olivo.

La superficie complessiva destinata dall'impianto arboreo si estende per 2,37 ettari, su cui sarà impiantato un oliveto di tipo intensivo: il sesto d'impianto è 5x5 per un totale di 948 piante, ovvero 400 piante / ettaro. Le piante saranno collocate a distanza di 2,5 metri dalla siepe e saranno disposte su una o più file, in funzione della larghezza dell'area.




figura 6 Impianto Arboreo (planimetria di progetto).




figura 7 Stralcio di sezione dell'impianto arboreo.

La scelta della specie arborea da utilizzare è ricaduta sull'olivo, in virtù della particolare importanza dell'olivicoltura in Basilicata, che, oltre ad un'importanza economica, assume anche un valore ambientale, paesaggistico e sociale.

Quanto fin'ora descritto è riferibile alla sola componeente agricola, ma come è possibile leggere nella gia citata relazione agronomica è prevista anche una componeente zootecnica. Infatti, al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende avviare un allevamento di api stanziale.".






figura 8 Indicazione dell'ubicazione degli apiari.

Circa le affermazioni esposte dalla AREN, dopo aver sottolineato che l'impianto è un AGRIVOLTAICO e non un fotovoltaico - e che, quindi, pur "occupando" oltre 27ha (27.05) di superficie totale, sla superficie effettivamente

sottratta alla attività agricola (piste e cabine) è pari a solo 1.36ha (oltre a non considerare tutte gli interventi di miglioramento ambientale) - a giudizio della scrivente, è necessario affrontare l'argomento dell'impatto paesaggistico.

Infatti, come già riportato la AREN afferma che il loro progetto eolico determina un minore impatto sul paesaggio.

Una primissima considerazione che va fatta riguarda l'area entro la quale la normativa impone l'analisi del contesto paesaggistico. Come è noto, il diametro del poligono entro cui eseguire le considerazioni circa il paesaggio, ovvero l'area vasta da considerare, per il fotovoltaico (e quindi anche per l'agrivoltaico) è pari a 5000m dal perimetro della componente fotovoltaica che normalmente coincide con la recinzione.

Nel caso di un impianto eolico, invece, l'area di analisi è determinata dal valore risultante da 50 volte l'altezza massima di ogni aerogeneratore.

Trattandosi di aerogeneratori con una altezza massima pari a 180 m (150/2 + 105), tale valore si attesta su 9000 m da ogni aerogeneratore; vale la pena ricordare che il parco eolico presentato da Aren Green S.r.l. ne prevede 10.

In realtà già questo fa intuire come l'impatto sul paesaggio è estremamente maggiore per un impianto eolico rispetto ad un impianto fotovoltaico o, come nel caso dell'impianto presentato da Emmeuno, agrivoltaico. Tale considerazione è, oltretutto, avvalorata dalle diversissime altezze in gioco: 180 metri di altezza degli aerogeneratori contro i nemmeno 5 metri dei tracker.

Entrando mel merito, come è possibile leggere nella Relazione Paesaggistica, l'analisi di intervisibilità nell'area di analisi, che si ricorda essere di soli 5km (valore assai precauzionale dato che non esiste un limite prescritto dalla normativa vigente), restituisce una situazione di alterazione della percezione visiva per un'area di poco inferiore al 21% (20,96281).



figura 9 - Carta dell'Intervisibilità Potenziale. In verde l'area con presenza di intervisibilità potenziale.

Inoltre, in linea con la normativa vigente, sono state effettuati 19 fotorendering così come previsto dal D.M.10.09.2010.



Figura 10 - Punti di Presa Fotografici in relazione ai vincoli 42/2004

Il risultato è che da soli 7 punti l'impianto agrivoltaico presentato da Emmeuno è visibile di cui su 6 risulta appena percepibile mentre su un solo punto di presa, il numero 1, l'impianto è pienamente visibile.

Se a quanto finora riportato si aggiunge che l'intero impianto sarà circondato da un filare alberato atto proprio a mascherare completamente i pannelli e le strutture che li sorreggono, è possibile concludere che l'impianto in progetto non pregiudica in alcun modo i valori di percezione del paesaggio.

\* \* \*

Conclusioni

Sulla base delle valutazioni, delle analisi e degli approfondimenti sopra descritti, risulta che la compatibilità

territoriale del progetto agrivoltaico sito nel comune di Forenza (PZ) in località "Tufaroli", può essere assicurata

grazie alla bassa invasività dell'intervento.

infatti, appare chiaro che, pur modificando il territorio, il paesaggio e l'ambiente su scala locale, le scelte progettuali

sono state condotte con attenzione e massimo rispetto dell'ambiente nella sua globalità.

In definitiva la stima qualitativa e quantitativa dei principali effetti indotti dall'opera, nonché le interazioni

individuate tra i già menzionati impatti con le diverse componenti e fattori ambientali, anche alla luce degli

interventi di minimizzazione proposti, permettono di concludere che l'opera in progetto risulta compatibile con il

piano paesaggistico regionale analizzato.

\*\*\*

Alla luce di quanto dedotto, con la presente si chiede a Codesto Spett.le Ministero procedente di svolgere le proprie

valutazioni sul procedimento afferente l'impianto agrovoltaico proposto dalla scrivente senza tenere conto, in sede

di valutazione ambientale, delle osservazioni svolte dalla più volte menzionata società concorrente, in questa sede

controdedotte.

Madrid / Roma, 4 giugno 2024.

Emmeuno Solar S.r.l.

Julia Saez Bea

Legale rappresentante p.t.

13